

**CONTRATTO DI FORNITURA AD OPERATORE
DEL SERVIZIO BITSTREAM CON INTERCONNESSIONE AL DSLAM ETHERNET
DI TELECOM ITALIA**

TRA

TELECOM ITALIA S.p.A., con Sede Legale in Milano, Piazza degli Affari, 2 e Direzione Generale e Sede Secondaria in Roma, Corso d'Italia, n. 41 00198 Roma, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00488410010, capitale sociale di EURO 10.673.778.662,25 rappresentata dal dott. Alessandro Talotta, in qualità di Responsabile di National Wholesale Services di Telecom Italia S.p.A., di seguito denominata per brevità "Telecom Italia";

E

(Ragione sociale dell'Operatore), con sede legale in, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di, capitale sociale di Euro, rappresentata da, in qualitàdi seguito indicata come "Cliente" od "Operatore";

PREMESSO CHE

- a) Telecom Italia è legittimata a installare ed esercire impianti di comunicazione in ambito nazionale per l'espletamento dei relativi servizi al pubblico su rete fissa;
- b) Telecom Italia, ai sensi della normativa vigente, è l'Operatore notificato come avente notevole forza di mercato nel Mercato dei servizi Bitstream di accesso a banda larga all'ingrosso (Mercato n. 12, fra quelli identificati dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/311/CE);
- c) il Cliente è titolare di autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 o di altro titolo autorizzatorio ad esso equivalente rilasciato in virtù della previgente normativa, purché in corso di validità all'atto della sottoscrizione del presente Contratto (se ne allega un estratto contenuto nell'Allegato B);

- d) Telecom Italia ha pubblicato, ai sensi della normativa vigente, l'Offerta di Riferimento per servizi Bitstream e relativi servizi accessori (di seguito indicata per brevità come "Offerta") consultabile sul sito internet aziendale www.wholesale-telecomitalia.it;
- e) l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito anche "AGCom") ha approvato l'Offerta;
- f) il Cliente, per i propri fini, intende avvalersi dell'Offerta riportata in premessa d);
- g) Telecom Italia fornisce il servizio Bitstream con interconnessione al DSLAM ETHERNET, di seguito per brevità anche il "Servizio", nei termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto, compatibilmente con le proprie disponibilità impiantistiche, come previsto nell'Offerta;
- h) Il cliente, nel caso di interconnessione al DSLAM ETHERNET con subtelaiolo dedicato, ha in precedenza firmato un contratto di Accesso Disaggregato alla Rete Locale di Telecom Italia.

Tutto ciò premesso Telecom Italia ed il Cliente (di seguito congiuntamente le Parti) convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1

ALLEGATI

Sono parte integrante e sostanziale del Contratto l'articolato, gli Allegati, da A ad D, il "Welcome Kit", letti e accettati e ove necessario (moduli "Welcome Kit" e Titolo Abilitativo del Cliente dell'Allegato B), debitamente compilati e sottoscritti dal Cliente e l'Offerta.

ART. 2

DEFINIZIONI

Le definizioni relative al presente Contratto sono riportate nell'Allegato A. Ulteriori definizioni tecniche sono contenute nell'Offerta.

ART. 3

OGGETTO

L'oggetto del presente Contratto è la fornitura da parte di Telecom Italia al Cliente di un servizio di interconnessione alla rete di Telecom Italia a livello di DSLAM ETHERNET, per la raccolta del traffico generato dai clienti finali dell'Operatore attestati al DSLAM

ETHERNET stesso. La consegna del traffico avviene su una interfaccia del DSLAM ETHERNET di Telecom Italia.

ART. 4

PROCEDURE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA FORNITURA DEL SERVIZIO

La modulistica relativa agli Ordini è contenuta nel "Welcome Kit", che sarà fornito al Cliente unitamente al presente Contratto. Eventuali aggiornamenti relativi alla modulistica ed alle modalità di invio degli ordini saranno comunicate da Telecom Italia al Cliente mediante la pubblicazione sul portale wholesale nell'area dedicata agli operatori.

ART. 5

QUALITÀ DEL SERVIZIO

I livelli di qualità del servizio sono indicati negli SLA nell'Offerta allegata al presente Contratto.

ART. 6

ASPETTI TECNICI, INSTALLAZIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE IMPIANTI

Il profilo tecnico del servizio, gli standard tecnici, le classi di servizio sono descritti nell'Offerta vigente.

Il Cliente garantisce che gli impianti installati presso la sede dell'Utilizzatore Finale soddisfino i requisiti di compatibilità di cui ai su citati documenti.

Ognuna delle Parti sarà responsabile per la posa, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli apparati e dei sistemi sulla propria infrastruttura e rete.

Al fine di consentire la realizzazione dei collegamenti e relative terminazioni di rete relative al collegamento al DSLAM ETHERNET, sono a carico del Cliente, in ottemperanza alle vigenti normative, la messa a disposizione del sito per l'allocazione degli impianti trasmissivi, la fornitura dell'energia elettrica, il collegamento degli impianti a terra e il relativo condizionamento ambientale. L'obbligo di fornitura dell'energia elettrica previsto in capo al Cliente comprende la fornitura dell'alimentazione anche per eventuali apparati a -48V (+20%, -17%) corrente continua con positivo equipotenziale con la terra nonché di tutti i dispositivi necessari per rendere fruibile tale alimentazione agli apparati di Telecom Italia (ad es. ADM per il collegamento alla porta del DSLAM ETHERNET). L'alimentazione dovrà essere resa disponibile su un quadro di distribuzione. E' altresì a carico del Cliente l'intera realizzazione di tutte le infrastrutture

di posa che vanno dal sito predisposto dallo stesso per l'allocazione degli impianti trasmissivi di Telecom Italia al suolo pubblico nonché la richiesta e l'ottenimento dei relativi permessi. Fermo restando quanto previsto sopra, ove risulti di comune interesse delle Parti, le stesse si impegnano ad individuare le misure che di volta in volta risultino più idonee a facilitare il collegamento tra la rete dell'Operatore e la rete di Telecom Italia. Restano a carico del Cliente e di Telecom Italia eventuali responsabilità nei confronti di terzi connesse con la predisposizione ed il funzionamento dei rispettivi impianti.

Sarà cura del Cliente assicurarsi e garantirsi l'interoperabilità tra l'interfaccia della infrastruttura e gli apparati nella propria disponibilità, fatto salvo il caso in cui tali apparati siano stati venduti o noleggiati da Telecom Italia. Con infrastruttura si intende l'insieme di apparati e collegamenti trasmissivi di proprietà di Telecom Italia che consente, attraverso il trasporto delle informazioni da sorgente a destinazione, la fornitura del servizio Bitstream con interconnessione al DSLAM ETHERNET.

ART 7

SICUREZZA DEL PERSONALE

Il Cliente, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 277/91 e dal D.Lgs. 626/94 e loro successive integrazioni e/o modifiche, si impegna, nel caso di affidamento a Telecom Italia di lavori all'interno della propria azienda, anche per tramite di ditte da essa incaricate:

- a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale di Telecom Italia sarà destinato ad operare;
- a cooperare con Telecom Italia all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e incidenti sull'attività lavorativa di Telecom Italia;
- a promuovere con Telecom Italia ed eventuali altri soggetti terzi il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi.

Il Cliente si impegna a tenere indenne Telecom Italia da ogni responsabilità o danno derivante dal mancato rispetto da parte del Cliente degli obblighi di cui al presente articolo.

ART. 8**CAMBIAMENTI DEL SISTEMA**

Qualora Telecom Italia intenda apportare alla propria rete variazioni aventi un impatto rilevante sulle modalità di interconnessione con il Cliente ai fini della prestazione del Servizio di cui in oggetto, deve darne comunicazione scritta al Cliente con un preavviso non inferiore a sei mesi dalla data della prevista modifica, salvi i casi stabiliti di comune accordo, gli interventi di limitato rilievo, i casi di forza maggiore di cui all'Art.17, nonché le decisioni dell'AGCom.

ART. 9**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Telecom Italia e il Cliente sono Titolari autonomi con riferimento ai trattamenti dei dati personali di propria competenza connessi all'espletamento delle prestazioni ed attività regolate dal presente Contratto, anche per quanto attiene le condizioni di fatturazione, le modalità di pagamento e il recupero crediti.

Telecom Italia e il Cliente si impegnano ad effettuare i trattamenti dei dati personali di propria competenza nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 196/03 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (ivi incluse le norme in materia di misure minime di sicurezza) limitandosi al perseguimento delle finalità di reciproca competenza così come derivanti dal presente Contratto. In particolare, il Cliente si impegna a trattare i dati personali degli abbonati che gli vengono comunicati da Telecom Italia, esclusivamente a fini di recupero dei crediti, per il tempo necessario al raggiungimento degli stessi.

Il Cliente si impegna ad acquisire dai propri Utilizzatori finali il consenso scritto alla comunicazione a Telecom Italia dei dati personali, per le finalità inerenti all'oggetto del presente Contratto.

Il Cliente si impegna inoltre a fornire a Telecom Italia, qualora fosse necessario per la tutela dei diritti di Telecom Italia stessa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e norme collegate e su sua richiesta motivata, copia del documento relativo all'acquisizione del consenso di cui sopra.

Telecom Italia e il Cliente si impegnano, per quanto di competenza, a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali

contestazioni per presunte inosservanze al suddetto Codice o ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

ART. 10

DIVIETI

Una delle Parti non può trasferire diritti od obblighi a se derivanti da questo Contratto senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra Parte.

Il Contratto non dà luogo ad alcun tipo di società, associazione e/o collaborazione di qualsiasi forma tra le Parti, né ciascuna delle Parti potrà essere considerata agente o rappresentante dell'altra.

E' fatto espresso divieto al Cliente di qualificarsi agente, collaboratore o rappresentante di Telecom Italia e di affermare che Telecom Italia gestisce o è responsabile dei prodotti e dei servizi offerti dal Cliente agli Utilizzatori finali.

ART. 11

FRODI

Le Parti concordano di coordinare le proprie attività al fine di reprimere le truffe od altre attività fraudolente che interessino le rispettive organizzazioni aziendali e a presentare eventualmente denunce e/o querele congiunte ed a comunicarsi reciprocamente le denunce e/o querele da ciascuno presentate.

Resta inteso che il Cliente sopporterà gli oneri derivanti da frodi e/o fattispecie penalmente rilevanti perpetrate ai suoi danni dai propri Utilizzatori finali senza nulla avere a che pretendere da Telecom Italia e garantendo comunque quanto dovuto a Telecom Italia stessa.

ART. 12

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche relative alla fornitura dei servizi di cui all'Art. 3 sono quelle riportate nell'Offerta e nell'Allegato C.

Le condizioni economiche da applicare a partire dall'anno 2008 saranno quelle man mano pubblicate sul portale Wholesale di Telecom Italia. Resta inteso che il Cliente avrà facoltà di recesso ai sensi dell'art. 19 del presente contratto.

Eventuali variazioni delle condizioni economiche di cui sopra, conseguenti alla conclusione di procedure avviate dinanzi all'AGCom, saranno automaticamente recepite a parità di condizioni tecniche. Qualora le Autorità competenti apportino variazioni e/o indicazioni di dettaglio alle modalità tecniche e/o economiche di fornitura dei servizi disciplinati dal presente Contratto, le Parti applicheranno quanto deliberato, previa eventuale analisi delle relative modalità attuative.

ART. 13

FATTURAZIONE E PAGAMENTO - COMPENSAZIONE

L'Allegato D regola le condizioni di fatturazione e pagamento in relazione ai rapporti oggetto del presente Contratto.

Le Parti si riservano la facoltà, ai sensi degli artt. 1241 ss cod. civ., di procedere, anche unilateralmente, ad eventuali compensazioni tra i rispettivi debiti oggetto di fatture non contestate emesse a fronte di servizi in esecuzione del presente Contratto o di altri accordi tra loro vigenti.

ART. 14

FIDEJUSSIONE

A garanzia del puntuale pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente contratto, il Cliente dovrà far costituire entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di firma del presente Contratto, e comunque antecedentemente al primo ordinativo, una fidejussione rilasciata da un primario istituto di Credito nazionale a buona diffusione territoriale od internazionale capillarmente presente sul territorio nazionale, oppure, per importi fino a 500.000 Euro, da una primaria compagnia di assicurazione nazionale o internazionale scelta fra quelle indicate sulla Gazzetta Ufficiale nell'Elenco delle Imprese di Assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

Tale fidejussione dovrà essere pari ad un importo calcolato sulla base dei parametri indicati nell'Allegato D e sarà valida ed efficace sino alla definitiva ed integrale estinzione delle obbligazioni garantite: anche in caso di recesso o risoluzione per qualsiasi motivo o mancato rinnovo del Contratto, la predetta garanzia sarà valida ed efficace sino alla definitiva ed integrale estinzione delle obbligazioni garantite.

Telecom potrà richiedere al Cliente la reintegrazione della garanzia prestata, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Il Cliente si obbliga a rinnovare la fidejussione per gli ulteriori periodi di durata del presente Contratto, nel caso di rinnovo tacito di quest'ultimo.

La garanzia, il cui testo dovrà essere conforme a quanto riportato negli Annessi 1 e 2 all'Allegato D e preventivamente approvato da Telecom Italia, dovrà essere prestata con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. e con preciso impegno che il fidejussore resti obbligato ex art. 1957 c.c., esimendo espressamente Telecom Italia, in deroga a tale disposizione, dall'onere di agire entro i termini ivi previsti e dall'onere di proporre istanza contro il Cliente.

Il fidejussore, in deroga all'art. 1945 c.c., dovrà inoltre impegnarsi a versare l'importo garantito a semplice richiesta di Telecom Italia, senza riserva e condizione e senza esperire le eccezioni che spettano al debitore principale. Fino alla concorrenza della somma garantita dalla presente fidejussione, il fidejussore dovrà impegnarsi a versare anche più importi ed anche se relativi ad obbligazioni diverse, sempre comunque nascenti dal presente Contratto.

Qualora il Cliente abbia già fatto costituire una o più fidejussioni a favore di Telecom Italia in base ad altro/i separato/i accordo/i o contratto/i in essere tra le Parti, potrà essergli richiesto, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, di costituire una nuova garanzia, sostitutiva ed integrativa della/e precedente/i, il cui testo, riportato negli Annessi 3 e 4 all'Allegato H, dovrà essere preventivamente approvato da Telecom Italia, sulla base dei parametri indicati nell'Allegato D. Fino alla concorrenza della somma garantita da detta fidejussione, il fidejussore dovrà impegnarsi a versare anche più importi ed anche se relativi ad obbligazioni diverse, sempre comunque nascenti da almeno uno degli accordi o contratti in essere tra le Parti.

Qualora il Cliente non presenti la prima garanzia fidejussoria ovvero quella sostitutiva ed integrativa di cui al precedente capoverso entro 30 giorni dalla firma del presente contratto, fermo restando quanto previsto dall'art. 20 del presente Contratto, i tempi di attivazione operativa delle ulteriori interconnessioni a DSLAM ETHERNET, di cui all'Allegato H, saranno sospesi sino alla data di effettivo rilascio della garanzia fidejussoria o della citata integrazione.

Qualora il Cliente non provveda ad integrare o rinnovare la garanzia fidejussoria precedentemente fornita secondo le modalità di cui sopra entro 30 giorni dalla richiesta di Telecom Italia nel caso di integrazione o entro 30 giorni dalla scadenza della sua validità nel caso di rinnovo, fermo restando quanto previsto dall' Art. 20 del presente

Contratto, i tempi di attivazione operativa delle ulteriori interconnessioni a DSLAM ETHERNET saranno sospesi sino alla data di effettivo rinnovo.

In entrambi i casi, le Parti concordano che Telecom Italia non sarà tenuta al pagamento di alcuna penale relativamente ai ritardi derivanti dalle predette sospensioni.

ART. 15

RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E LE FORZE DELL'ORDINE

Il Cliente tratterà direttamente con l'Autorità Giudiziaria le richieste relative ai propri Utilizzatori Finali. Le richieste di fornitura di documentazione del traffico trasportato dal Cliente e/o la documentazione del traffico relativo saranno fornite dal Cliente stesso all'Autorità richiedente.

Il Cliente si assume l'onere di comunicare alle Autorità o agli Enti competenti le proprie sedi amministrative/operative alle quali devono pervenire le comunicazioni dell'Autorità Giudiziaria.

Il Cliente fornirà tali riferimenti anche a Telecom Italia al fine dell'inoltro di richieste che siano state erroneamente notificate a Telecom Italia ma di competenza, ai fini della loro evasione, del Cliente.

Qualora il Cliente chieda supporto tecnico a Telecom Italia per evadere le richieste a lui pervenute dall'Autorità Giudiziaria e qualora tale supporto sia per Telecom Italia tecnicamente possibile, il Cliente si farà carico del costo relativo a tutti gli eventuali interventi che saranno sostenuti da Telecom Italia. In tali casi il Cliente richiederà preventivamente il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria affinché Telecom Italia contribuisca tecnicamente all'attività richiesta. Il Cliente sarà responsabile dell'esattezza e completezza dei dati forniti a Telecom Italia per il supporto tecnico richiesto.

In caso di richieste di intercettazioni dati e/o di identificazione degli Utilizzatori Finali del Cliente, sullo stesso Cliente ricade interamente la responsabilità, nei confronti dell'Autorità Giudiziaria, dell'evasione delle richieste medesime.

ART. 16

RESPONSABILITÀ

Telecom Italia declina ogni responsabilità per ogni ritardo di fornitura causato da atti documentati di enti governativi o di privati.

Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere l'altra indenne da ogni azione dovuta a negligenza, errore od omissione causata dal Cliente o da suoi dipendenti o da terzi aventi con esso rapporti contrattuali o anche solo di fatto.

Telecom Italia non può in alcun modo essere considerata responsabile per eventuali disservizi causati da impianti/soluzioni di accesso installati e/o proposti dal Cliente o da suoi dipendenti o da terzi aventi con esso rapporti contrattuali o anche solo di fatto.

Telecom Italia declina ogni responsabilità per il contenuto delle informazioni trasmesse attraverso il servizio.

Telecom Italia non sarà responsabile per qualsiasi danno anche indiretto che il cliente o l'Utilizzatore Finale può subire se non dipendente da specifiche e provate azioni/omissioni ad essa addebitabili per dolo o colpa grave.

ART. 17

FORZA MAGGIORE

Gli eventi di forza maggiore sospenderanno le reciproche obbligazioni derivanti dal presente Contratto non generando responsabilità per le Parti.

A titolo meramente esemplificativo, ai fini del presente Contratto, sono considerate cause di forza maggiore: impossibilità per eventi naturali avversi di recarsi sul posto nel caso di guasti, scioperi generali, epidemie, blocco dei mezzi di trasporto, terremoti, incendi, tempeste, inondazioni, embarghi commerciali od industriali, tumulti, crollo di edifici, guerre, divieti e/o impedimenti disposti da leggi e/o provvedimenti vincolanti intervenuti successivamente alla conclusione del presente Contratto e qualsiasi altro evento fuori dal controllo delle Parti che impedirà il realizzarsi di quanto previsto nel Contratto.

In caso di interruzione del servizio per causa di forza maggiore, Telecom Italia comunica al Cliente il verificarsi di tale causa ed il cessare della stessa.

Nel caso in cui gli eventi di cui al presente Articolo abbiano durata superiore a 3 mesi e impediscano la fornitura del servizio, ciascuna Parte sarà libera di recedere dal Contratto, mediante comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata A/R almeno 15 giorni prima della data di efficacia del recesso.

ART. 18

DURATA E RINNOVO DEL CONTRATTO

Il presente Contratto è efficace dalla data di sottoscrizione, ha durata di 1 anno e si considererà tacitamente rinnovato per il medesimo periodo, salva comunicazione scritta di una delle Parti da farsi pervenire all'altra Parte con raccomandata A/R almeno due mesi prima della data di scadenza del Contratto.

ART. 19

RECESSO

Ciscuna delle Parti potrà recedere dal presente Contratto prima della sua naturale scadenza, inviando all'altra una comunicazione scritta, a mezzo raccomandata A/R, con almeno due mesi di preavviso .

In caso di recesso il Cliente sarà tenuto a corrispondere a Telecom Italia quanto previsto negli Allegati D ed C.

Telecom Italia potrà recedere dal presente Contratto, con un preavviso scritto di almeno 15 giorni, con raccomandata A/R qualora il Cliente venga assoggettato a fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o venga messo in liquidazione.

ART. 20

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Telecom Italia potrà risolvere il presente Contratto in caso di inadempimento totale o parziale anche di una sola delle obbligazioni di cui agli Artt. 11 e 12 e relativo Allegato C, se detto inadempimento non sarà sanato entro trenta giorni dal ricevimento di una richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A/R contenente, ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., la diffida ad adempiere.

Telecom Italia potrà inoltre risolvere il presente Contratto, previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R, in caso di revoca del titolo autorizzatorio di cui alla premessa c), con risarcimento del danno subito.

ART. 21

MODIFICHE INTEGRAZIONI – REVISIONE DEL CONTRATTO

Tutti i provvedimenti normativi/amministrativi/regolamentari riguardanti l'oggetto del presente Contratto saranno recepiti in sede contrattuale, previa eventuale analisi delle relative modalità attuative.

Le Parti si impegnano a rinegoziare in buona fede le condizioni del presente rapporto contrattuale in relazione all'evoluzione dei servizi, delle tecnologie e di altri aspetti rilevanti per il settore delle telecomunicazioni.

Nel caso in cui una o più previsioni del presente Contratto siano dichiarate nulle o annullate dall'Autorità Giudiziaria o da altri Enti competenti, le Parti si dovranno incontrare al fine di concordare in sostituzione della statuizione nulla od annullata la disposizione più coerente con le intenzioni espresse nel presente Contratto.

Fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente contratto e nei suoi allegati qualsiasi modifica e/o integrazione o deroga al presente Contratto deve risultare da comunicazione scritta e controfirmata in ogni pagina dal legale rappresentante della Parte destinataria in segno di accettazione.

ART. 22

INTERPRETAZIONE

Ai documenti costituenti parte integrante di questo Contratto ai sensi dell'Art.1, in caso di contestazione o di discordanza tra le condizioni ed i termini convenuti tra le Parti, si farà riferimento secondo il seguente ordine di priorità interpretativa:

- Articolato;
- Allegati ed Offerta;
- Welcome Kit.

ART. 23

PUNTI DI CONTATTO

Le funzioni aziendali delle Parti, preposte alla gestione delle comunicazioni tecniche ed operative in relazione all'applicazione del presente Contratto, ed i loro relativi aggiornamenti sono riportati nel Portale Wholesale (www.wholesale-telecomitalia.it), nella sezione riservata al Cliente ed alle eventuali modificazioni successivamente comunicate.

ART. 24

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

Ciascuna Parte manterrà l'esclusiva titolarità dei marchi (registrati e non) e degli altri segni distintivi utilizzati, nonché dei brevetti, dei modelli di utilità ed ornamentali e dei disegni ornamentali registrati. Il presente Contratto non potrà mai interpretarsi come concessione di licenza o trasferimento di proprietà dei diritti vantati da una Parte sui segni distintivi o sui brevetti, modelli e disegni sopra menzionati in favore dell'altra Parte.

Nessuna Parte è autorizzata ad usare il marchio (registrato o meno) o la denominazione sociale dell'altra Parte, senza previo consenso scritto.

ART. 25

COMITATO TECNICO

Le Parti potranno istituire, su iniziativa di una di esse, un Comitato Tecnico per facilitare l'applicazione del presente Contratto, nonché per risolvere i contrasti sull'interpretazione ed esecuzione dello stesso.

Rientrano nelle competenze del Comitato Tecnico, tra le altre: la proposta di modifiche al Contratto in considerazione dell'evoluzione delle reti e dei servizi di Telecom Italia e del Cliente; la definizione di modalità operative di ordine tecnico; l'esperimento del preventivo tentativo di composizione – in qualità di organo di conciliazione – di controversie relative all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Contratto, anche con particolare riferimento alle controversie che abbiano ad oggetto questioni di natura specificamente regolatoria concernenti pianificazione, progettazione e fornitura del servizio. Tutte le modifiche eventualmente concordate in sede di Comitato Tecnico saranno efficaci solo a seguito di ratifica e sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti delle Parti.

Il Comitato Tecnico sarà composto da un massimo di cinque membri per Parte nominati in funzione delle questioni da trattare di volta in volta.

Il Comitato Tecnico si riunirà, previa convocazione ad iniziativa di una delle Parti spedita a mezzo fax o raccomandata A/R ai rispettivi punti di contatto di cui all' Art. 21, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento della convocazione e dovrà dirimere la controversia entro i successivi 15 giorni lavorativi, salvo eventuale concorde decisione di proroga il cui termine sarà definito tra le Parti. Le determinazioni del

Comitato Tecnico saranno formalizzate tramite apposito verbale sottoscritto dai membri del Comitato.

In caso di mancata composizione delle controversie, si applicherà quanto previsto all'Art. 28 (Legge e giurisdizione applicabili, risoluzione delle controversie e foro competente).

ART. 26 RISERVATEZZA

Telecom Italia ed il Cliente garantiscono reciprocamente che il proprio personale ed il personale di ditte da essi incaricate, tratteranno come riservata ogni informazione ed ogni dato di cui venissero a conoscenza durante od in relazione ad ogni attività inerente l'esecuzione del Contratto. Con i termini "dipendenti" e "personale" si intendono i dipendenti, consulenti, subappaltatori, amministratori, mandatarî e rappresentanti delle parti e qualunque terzo che con una delle parti abbia un rapporto contrattuale o di fatto. Qualsiasi marchio commerciale, progetto, modello ornamentale, disegno registrato, invenzione o diritto di proprietà intellettuale commerciale o industriale rimarrà in proprietà della Parte che lo deteneva.

Nessuna delle Parti è autorizzata ad utilizzare il marchio commerciale o la denominazione sociale dell'altra (registrato o meno), senza un previo consenso scritto. Il Contratto non può essere interpretato come concessione di licenza o trasferimento di proprietà di alcuno dei diritti, marchi, invenzioni o disegni sopra menzionati.

ART. 27 RAPPORTI TRA LE PARTI E TRASFERIMENTI DI DIRITTI OD OBBLIGHI

Il presente Contratto non dà luogo ad alcun tipo di società/associazione o collaborazione di qualsiasi forma tra le Parti, né ciascuna delle Parti potrà essere considerata agente o rappresentante dell'altra.

Le Parti non possono cedere il presente Contratto senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra Parte.

ART. 28 LEGGE E GIURISDIZIONI APPLICABILI, RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

In conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 23 del Decreto legislativo n. 259/03 le Parti dichiarano che per la risoluzione di ogni controversia relativa al presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

**ART. 29
CLAUSOLA FISCALE**

Il presente Contratto, avente per oggetto operazioni soggette ad imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli Artt. 3 e 4 del D.P.R. 633 del 26/10/1972 è soggetto a registrazione in caso d'uso e con il pagamento dell'imposta in misura fissa ai sensi degli Artt. 5 e 40 del DPR 26/4/1986, n. 131 e successive modificazioni e/o integrazioni.

**ART. 30
ELENCO ALLEGATI**

Allegato A	Definizioni
Allegato B	Titolo abilitativo del Cliente
Allegato C	Condizioni economiche
Allegato D	Fatturazione
Annessi Allegato D	Fidejussioni

**ART. 31
DLGS 231/2001**

Telecom Italia dichiara che, in tutte le attività svolte ai fini della partecipazione alla gara di appalto/trattativa privata, sono state rispettate le disposizioni contenute nel "Codice Etico" e nei "Principi di Comportamento con la Pubblica Amministrazione", adottati dal Gruppo Telecom Italia.

Telecom Italia si impegna altresì all'osservanza di dette disposizioni in tutte le fasi di negoziazione con la Pubblica Amministrazione che dovessero intervenire successivamente alla presentazione dell'Offerta.

Roma,

IL RAPPRESENTANTE
TELECOM ITALIA

IL RAPPRESENTANTE
CLIENTE